



# Attività e vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali

## Atto del Governo 47

### Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo	47	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali	
Norma di delega:	Articolo 1, Legge 25 ottobre 2017, n. 163	
Numero di articoli:	21	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
Date:		
trasmissione	13/09/2018	13/09/2018
annuncio:	13/09/2018	13/09/2018
assegnazione:	13/09/2018	13/09/2018
termine per l'espressione del parere:	23/10/2018	23/10/2018
Commissioni competenti:	11 <sup>a</sup> Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale	XI Lavoro e XIV Politiche dell'Unione Europea
Rilievi di altre Commissioni:	2 <sup>a</sup> Giustizia, 5 <sup>a</sup> Bilancio, 6 <sup>a</sup> Finanze e tesoro, 10 <sup>a</sup> Industria, commercio, turismo e 14 <sup>a</sup> Politiche dell'Unione europea	V Bilancio

### Contenuto

Lo **schema di decreto legislativo** in esame (**AG 47**) è volto al **recepimento della Direttiva (UE) 2016/2341** (cosiddetta direttiva IORP II) relativa alle **attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali** (EPAP).

Più specificamente, la richiamata direttiva - che abroga la precedente direttiva in materia (la 2003/41/UE, recepita nell'ordinamento nazionale tramite il [D.Lgs. 28/2007](#)) - è volta alla creazione di un **quadro normativo unitario minimo e armonizzato della previdenza integrativa**, pur lasciando ai vari Stati Membri la competenza per l'organizzazione dei propri sistemi pensionistici complementari

In particolare, la [direttiva 2016/2341](#) rafforza il sistema di **governance** e di **gestione del rischio**, rimuove alcune barriere che ostacolano l'**attività transfrontaliera** dei fondi pensione (oggetto di discipline differenti nei vari Paesi), consolida la **trasparenza e l'informazione agli iscritti e ai pensionati**, cercando, nel contempo, di assicurare alle autorità competenti tutti gli strumenti necessari per poter effettivamente svolgere la **vigilanza** ed il controllo sugli EPAP.

Il provvedimento è adottato in attuazione di quanto previsto dalla [Legge 163/2017](#) (legge di delegazione europea 2016-2017); in particolare, la Direttiva è contenuta nell'Allegato A che non prevede, per l'esercizio della delega, criteri aggiuntivi rispetto ai principi e criteri direttivi generali richiamati dall'articolo 1, comma 1, della stessa legge (artt. 31 e 32 della [L. 234/2012](#)).

Il termine per il recepimento è fissato al **13 gennaio 2019**.

Lo schema di decreto in esame si compone di **4 articoli**.

L'**articolo 1**, attraverso alcune modifiche al [D.Lgs. 252/2005](#) (che disciplina la materia della previdenza complementare - vedi *infra*), reca le disposizioni necessarie ad adeguare la normativa nazionale in materia di forme pensionistiche complementari e di attività di vigilanza sulle stesse da parte della COVIP.

Di seguito, le principali modifiche, suddivise per settore di intervento.

#### **Governance e gestione del rischio**

*Sistema di governo dei fondi pensione*

Vengono modificati i **requisiti generali in materia di sistema di governo dei fondi pensione**(comma 5,

che introduce il **nuovo art. 4-bis** nel [D.Lgs. 252/2005](#)).

In particolare:

- si prevede che la disciplina generale del nuovo sistema riguardi i fondi pensione istituiti ai sensi dell'[art. 4, c. 1, del D.Lgs. 252/2005](#), ossia quelli costituiti come associazioni (ai sensi dell'[articolo 36 c.c.](#)) o come soggetti dotati di personalità giuridica (che consegue direttamente al provvedimento di autorizzazione all'attività adottato dalla COVIP);
- si specifica che il sistema:
  - è improntato ai principi di trasparenza e adeguatezza della struttura organizzativa, la quale deve consentire una chiara attribuzione ed un'appropriata separazione delle responsabilità, nonché un'efficace trasmissione delle informazioni, e al principio di proporzionalità, con riferimento alla natura, dimensione, portata e complessità delle attività del fondo pensione;
  - è descritto in apposito documento  
*Al riguardo, sembrerebbe opportuno specificare le modalità di presentazione del documento suddetto, nonché la relativa tempistica, anche in considerazione del fatto che nella direttiva cui si dà attuazione si fa riferimento ad un "riesame interno periodico" del sistema*
  - deve tener conto, nelle decisioni relative agli investimenti, dei connessi fattori ambientali, sociali e di governo societario.

Nell'ambito del sistema di *governance* di cui devono dotarsi, i suddetti fondi pensione:

- stabiliscono politiche scritte, deliberate dall'organo di amministrazione del fondo medesimo, in relazione alla gestione dei rischi, alla revisione interna, alle attività attuariali e a quelle esternalizzate. Tali politiche sono oggetto di riesame almeno triennale;
- si dotano di un sistema di controllo interno (a tal fine i fondi pensione utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati);
- adottano misure appropriate per garantire la continuità e la regolarità dello svolgimento delle loro attività;
- sono amministrati effettivamente da almeno due persone, salvo i casi in cui la COVIP autorizzi una sola persona ad amministrare effettivamente il fondo.

### **Funzioni di amministrazione e di controllo**

Si procede ad una specificazione delle **funzioni di alcuni organi di amministrazione e di controllo** delle forme pensionistiche complementari, quali il **direttore generale ed il responsabile**, che consente una più chiara ripartizione delle responsabilità e delle competenze (**comma 6**).

In particolare:

- le forme pensionistiche complementari, ad eccezione di quelle individuali e dei fondi pensione aperti, nominano un **direttore generale** che organizza i processi di lavoro e supporta l'organo di amministrazione nelle scelte di politica gestionale;
- i fondi pensione aperti e le forme pensionistiche complementari individuali nominano un **responsabile** (incarico che, a differenza di quello suddetto di direttore generale, non può essere conferito ad uno degli amministratori della società) che svolge la propria attività in modo autonomo, riferendo direttamente all'organo amministrativo della società;
- il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari, comunica tempestivamente all'organo di amministrazione e a quello di controllo della società le irregolarità riscontrate e redige annualmente una relazione sull'attività svolta, da inviare alla COVIP, all'organo di amministrazione e controllo della forma pensionistica e all'organismo di rappresentanza. *Premettendo che nella nuova formulazione dell'[art. 5 del D.Lgs. 252/2005](#) gli organi individuali del direttore generale e del responsabile delle forme pensionistiche vengono distinti in modo tale da riferire il primo alle forme pensionistiche negoziali ed il secondo a quelle pensionistiche individuali ed ai fondi pensione aperti, sembrerebbe opportuno specificare se le suddette funzioni siano da attribuire solo a quest'ultimo (come lascerebbe intendere la lettera della norma) o anche al responsabile delle forme pensionistiche negoziali;*
- viene abrogata la disposizione secondo cui le forme pensionistiche individuali si dotano di un organismo di sorveglianza. Il compito di verificare che l'amministrazione e la gestione del fondo avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti è ora esplicitamente attribuito alla figura del responsabile delle suddette forme pensionistiche;
- nel caso di fondi pensione aperti ad adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o ad un medesimo gruppo, la società istitutrice provvede alla costituzione di un organismo di rappresentanza (composto da un rappresentante della medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori).  
Nei medesimi casi attualmente è invece previsto che l'organismo di sorveglianza (soppresso dallo schema di decreto in esame) sia integrato da un solo rappresentante dell'azienda.
- si attribuisce all'organo di amministrazione di un fondo pensione la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale ed europea direttamente applicabili;
- si dispone che ai componenti degli organi di controllo si applichino gli articoli del codice civile che

disciplinano i doveri e le responsabilità del collegio sindacale e dei sindaci. Il medesimo organo di controllo è inoltre tenuto a comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate.

### *Funzioni*

In materia di **funzioni**, si segnalano in particolare le seguenti disposizioni:

- viene esplicitato il **divieto** per le forme pensionistiche complementari di **svolgere attività ulteriori rispetto alla previdenza complementare** e a quelle ad essa collegate (**comma 1, lett. a)**);
- vengono elencate le **funzioni fondamentali** di cui i fondi pensione, devono dotarsi (**comma 7**, che inserisce i **nuovi articoli da 5-bis a 5-decies** nel [D.Lgs. 252/2005](#)):
  - **gestione dei rischi**: un sistema, proporzionato alla dimensione e alle attività del fondo e integrato nella struttura organizzativa, che definisce le procedure di segnalazione necessarie ad individuare e segnalare periodicamente al direttore generale i rischi ai quali il fondo potrebbe essere esposto;
  - **revisione interna**: una funzione, anch'essa proporzionata alla dimensione e alle attività del fondo, che verifica la correttezza dei processi gestionali ed operativi, nonché, tra l'altro, l'efficienza del sistema di controllo interno, riferendo all'organo di amministrazione;
  - **funzione attuariale**: è una funzione di cui debbono dotarsi i fondi che coprono direttamente rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni e che si concretizza, tra l'altro, nella verifica del calcolo delle riserve tecniche;
  - **valutazione interna del rischio**: proporzionalmente alla loro natura e dimensione, i fondi effettuano (almeno ogni tre anni o subito dopo qualsiasi variazione rilevante) una valutazione del rischio con riferimento a tutti i rischi rilevanti del fondo
- si riconosce ai fondi pensione la facoltà, nel rispetto di determinati criteri, di **esternalizzare** le proprie funzioni (comprese quelle fondamentali), permanendo però la responsabilità finale in capo all'organo di amministrazione del fondo pensione;
- si dispone che i fondi pensione richiamati si dotino, in modo proporzionale alla loro natura e dimensione, di una **politica di remunerazione** con riferimento a tutto il personale che gestisce il fondo;
- si prevede che i **fondi aperti costituiti nella forma di patrimoni separati** adempiano, in modo proporzionale alla loro natura e dimensione, agli obblighi (fatti salvi quelli in materia attuariale) previsti dai nuovi articoli che disciplinano le suddette funzioni dei fondi pensione ed il sistema di governo (di cui devono dotarsi i fondi medesimi), in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento. Come specificato nella Relazione illustrativa, le autorità di vigilanza procedono ad un coordinamento tra di loro per evitare che i fondi pensione aperti siano soggetti ad adempimenti già ottemperati dalle società da cui sono costituiti.

### *Gestione finanziaria ed investimenti*

Nell'ambito del regime di prestazioni e modelli gestionali dei fondi, in particolare:

- viene ampliato il novero dei soggetti a cui può essere conferita la gestione delle risorse dei medesimi fondi, comprendendovi anche gli **OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) alternativi costituiti in Italia o in altri Stati membri (comma 8)**);
- viene **rafforzato il ruolo del depositario**, ossia del soggetto presso cui devono essere depositati liquidità e strumenti finanziari dei fondi - incarico che può essere assunto da banche italiane, succursali italiane di banche UE e di banche di paesi terzi, Sim e succursali italiane di imprese di investimento UE e di imprese di paesi terzi diverse dalle banche -, attraverso una specificazione delle sue funzioni, nonché dei criteri da adottare al fine di tutelare le risorse conferitegli. Si dispone, inoltre, l'obbligo per gli organi del depositario di riferire alla COVIP circa le irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione, nonché la responsabilità del depositario nei confronti del fondo e dei beneficiari ed aderenti per le perdite derivanti dall'inadempimento dei suoi obblighi (**comma 9**);
- si dispone che i fondi pensione che coprono rischi biometrici che, non disponendo di mezzi patrimoniali adeguati per l'erogazione diretta delle rendite, procedono alla rimodulazione dei regimi di contribuzione e delle prestazioni, debbano comunque considerare l'obiettivo di **un'equa ripartizione dei rischi e dei benefici tra le generazioni (comma 10)**.

### *Obblighi di informativa*

In materia di **obblighi di informativa** a carico delle forme pensionistiche, si dispone, in particolare (**comma 14, nuovi artt. da 13-bis a 13-septies** nel [D.Lgs. 252/2005](#)):

- che gli aderenti e i beneficiari siano adeguatamente informati sulle **condizioni della rispettiva forma pensionistica complementare** (tra cui il profilo di investimento e la natura dei rischi finanziari), nonché su tutte le modifiche relative alle regole del fondo e alle riserve tecniche;
- che i **potenziali aderenti** siano informati su determinati elementi (come, ad esempio, i tipi di prestazione del fondo e le opzioni di investimento a loro disposizione) prima della loro adesione;
- che a ciascun aderente vengano trasmessi un **documento annuale sulla propria posizione individuale** e, almeno tre anni prima della possibile età di pensionamento, informazioni circa le opzioni di erogazione delle prestazioni pensionistiche;
- che ai beneficiari siano fornite **informazioni periodiche** sulle opzioni esercitabili per l'erogazione delle

rendite.

Viene inoltre rafforzato l'obbligo di pubblicità relativo all'informativa che i fondi pensione devono fornire agli iscritti circa le scelte di investimento (**comma 8**).

Si segnala, infine, l'introduzione dell'obbligo per i fondi pensione di redigere e rendere pubblici i propri bilanci e, per i fondi aperti e le forme pensionistiche complementari individuali, i propri rendiconti, ai quali viene attribuita valenza di comunicazione sociale ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal codice civile in caso di comunicazioni false (**comma 21**).

### ***Vigilanza***

Nell'ambito della vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, si dispone, in particolare, che la COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione):

- esercita una **vigilanza prudenziale**, avendo come obiettivi la tutela degli iscritti e il buon funzionamento del sistema della previdenza complementare (**comma 22**), tenendo conto della natura, delle dimensioni e dell'attività del fondo pensione (**comma 23**);
- **predispone schemi di statuti e regolamenti delle forme pensionistiche complementari** e detta disposizioni di dettaglio, anche attraverso i suddetti schemi, in materia di sistema di governo delle forme pensionistiche in esame, nonché relativamente ai documenti sulla politica di remunerazione e sulla valutazione interna dei rischi (**comma 23**);
- può **utilizzare i dati, le notizie e le informazioni acquisiti** esclusivamente per l'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dal [D.Lgs. 252/2005](#), per la pubblicazione di indicatori per ciascuna forma pensionistica complementare, nonché per difendersi in giudizio (**comma 19**);
- **collabora con le banche centrali del sistema europeo** (compresa la BCE), con le altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento e con le autorità amministrative o giudiziarie che intervengono in procedimenti di liquidazione o concorsuali (in Italia o all'estero) relativi alle forme pensionistiche complementari (**comma 19**).

Vengono inoltre **rafforzati il segreto d'ufficio** (già previsto dalla normativa vigente), disponendo che lo stesso vincola i dipendenti, i consulenti e gli esperti dei quali la COVIP si avvale anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o la conclusione dell'incarico (**comma 19**).

### ***Attività transfrontaliera***

In materia di **trasferimento transfrontaliero** (**comma 16, nuovi artt. 14-bis e 14-ter** del [D.Lgs. 252/2005](#)) ai fondi costituiti come associazioni (ai sensi dell'[articolo 36 c.c.](#)) o come soggetti dotati di personalità giuridica, ai fondi aperti e a quelli preesistenti, che hanno personalità giuridica e che operano secondo il principio della capitalizzazione, viene riconosciuta la facoltà di trasferire o di ricevere (previa autorizzazione della COVIP) tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche e delle altre obbligazioni e diritti a o da un fondo pensione autorizzato o registrato in un altro Stato membro dell'UE (rientrante nell'ambito di applicazione della [direttiva 2016/2341](#)). Nel caso di trasferimento verso un fondo estero, oltre alla previa approvazione della COVIP, è necessaria la preventiva approvazione della maggioranza degli aderenti e dei beneficiari coinvolti e dell'impresa promotrice.

Per garantire **l'operatività all'estero delle forme pensionistiche complementari** italiane e in Italia l'operatività di quelle comunitarie, si dispone la necessità di uno scambio di informazioni tra i fondi, la COVIP e l'Autorità competente dello Stato membro (**comma 17**).

### ***Esclusioni***

Per quanto concerne l'ambito di applicazione dello schema di decreto in esame, si segnala in particolare la riformulazione della norma che attribuisce alla COVIP la facoltà di individuare **le disposizioni che non trovano applicazione nei riguardi dei fondi pensione con meno di cento aderenti: la novella specifica che la facoltà non concerne** le norme riguardanti l'obbligo di dotarsi di un sistema di governo proporzionato alla propria natura ed attività, le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, i criteri di investimento, nonché le disposizioni relative al depositario delle risorse dei fondi in gestione (**comma 20**).

Sul punto, si ricorda che, fatto salvo quanto detto, l'attività transfrontaliera può essere esercitata dai fondi pensione con meno di cento aderenti solo se trovano applicazione tutte le disposizioni del presente decreto.

### ***Sanzioni***

L'**impianto sanzionatorio** viene **aggiornato** sulla base delle modifiche apportate dalla Direttiva (UE) 2016/2341, includendo anche i direttori generali delle forme pensionistiche complementari e i titolari delle funzioni fondamentali tra i potenziali destinatari delle sanzioni ed introducendo sanzioni pecuniarie per le violazioni delle nuove disposizioni inserite nel testo del [D.Lgs. 252/2005](#) in seguito al recepimento della suddetta Direttiva (**comma 25**). A tale proposito, la figura del direttore generale è inserita tra i soggetti punibili per false informazioni (**comma 24**).

Viene inoltre definita nel dettaglio la procedura sanzionatoria prevista dalla normativa vigente (**comma 26**).

### ***Ulteriori disposizioni***

L'**articolo 2**, modificando l'[art. 1, c. 1, lett. d\), del D.Lgs. 209/2005](#), **integra la definizione di attività riassicurativa**, intendendosi per tale anche la copertura fornita da un'impresa di riassicurazione ad un fondo pensione istituito in uno Stato membro dell'UE, autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro di origine e che rientri nell'ambito di applicazione della Direttiva (UE) 2016/2341.

Attualmente, sulla base della citata lett. *d*), per attività riassicurativa si intende l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, anche di uno Stato terzo o retrocessi da un'impresa di riassicurazione.

L'**articolo 3** reca la **disciplina transitoria** secondo cui le disposizioni emanate dalla COVIP o dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in attuazione di disposizioni abrogate o modificate dallo schema di decreto in esame continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti che saranno successivamente emanati (entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento) nelle rispettive materie ai sensi delle modifiche introdotte a seguito del recepimento della Direttiva (UE) 2016/2341.

L'**articolo 4** contiene la **clausola di invarianza finanziaria**, per cui dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate devono provvedere ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

## Forme pensionistiche complementari: quadro normativo

Nel nostro ordinamento, la materia delle forme pensionistiche complementari è disciplinata dal [D.Lgs. 252/2005](#), come sostanzialmente modificato dal [D.Lgs. 28/2007](#) (di recepimento della [direttiva 2003/41/UE](#), ora abrogata dalla direttiva che lo schema di decreto in esame è volto a recepire).

Oggetto della disciplina sono, in particolare: le forme pensionistiche di origine contrattuale; le forme pensionistiche aperte, promosse da intermediari bancari, finanziari e assicurativi; le forme pensionistiche individuali e le forme pensionistiche preesistenti. L'esercizio dell'attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, cui consegue l'iscrizione in un apposito Albo istituito presso la Commissione medesima. Alle forme di previdenza complementare possono aderire: i lavoratori dipendenti, privati e pubblici, quelli autonomi e liberi professionisti, i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti delle cooperative interessate ed i soggetti destinatari del "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari" ([D.Lgs. 565/1996](#)). Alle forme pensionistiche complementari individuali (fondi aperti o PIP) possono aderire anche soggetti diversi da quelli sopra elencati, non sussistendo alcuna preclusione in merito alla platea dei potenziali destinatari. I fondi pensione chiusi sono istituiti dalla contrattazione collettiva, quelli aperti sono promossi da una banca o da una Compagnia di assicurazione.

### *Funzionamento e gestione*

Per il proprio funzionamento il fondo individua:

- o un "gestore finanziario", un soggetto esterno esperto nella gestione finanziaria (banca, società di intermediazione mobiliare, compagnia di assicurazione, società di gestione del risparmio) con cui stipula apposite convenzioni per la gestione del patrimonio del fondo;
- o una "banca depositaria" presso cui sono depositate le risorse del fondo affidate in gestione;
- o una "società di servizi amministrativi e contabili" necessaria a garantire il funzionamento del fondo a livello amministrativo e contabile;
- o una o più società di assicurazione, con cui stipula apposita convenzione, per l'erogazione delle prestazioni ai propri iscritti (qualora il fondo stabilisca di non provvedere direttamente).

Per quanto attiene, più precisamente, al regime delle prestazioni e modelli gestionali, il D.M. 166/2014 ha individuato i criteri ed i limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione nonché le regole in materia di conflitti di interesse, precisando, in primo luogo che nella gestione delle loro disponibilità i fondi pensione (tranne specifici requisiti richiesti per forme particolari, come i fondi pensione che coprono rischi biometrici) debbano osservare i seguenti criteri:

- o ottimizzazione della combinazione redditività-rischio del portafoglio nel suo complesso;
- o adeguata diversificazione del portafoglio;
- o efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati.

È fatto divieto ai fondi pensione di assumere o concedere prestiti, prestare garanzie in favore di terzi, o, ricorrendo determinate condizioni, investire le disponibilità di competenza in azioni o quote.

Fermo restando il suddetto divieto, le disponibilità dei fondi possono essere investite in strumenti finanziari nel rispetto di specifici criteri e limiti, quali, ad esempio:

- o effettuare operazioni di pronti contro termine ed il prestito titoli, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio;
- o detenere liquidità, in coerenza con quanto previsto dalla politica di investimento adottata;
- o utilizzare derivati.

I fondi pensione perseguono l'interesse degli aderenti e dei beneficiari della prestazione pensionistica, osservando i seguenti criteri gestionali.

In particolare, per quanto attiene ai limiti agli investimenti, fermi restando i limiti in precedenza richiamati, le disponibilità del fondo pensione sono investite in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati; l'investimento in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati e in OICR alternativi (FIA) è mantenuto a livelli prudenziali (complessivamente è contenuto entro il limite del 30% delle disponibilità complessive del fondo pensione). L'utilizzo di derivati è adeguatamente motivato dal fondo pensione in relazione alle proprie caratteristiche dimensionali, alla politica di investimento adottata e alle esigenze degli aderenti e dei

beneficiari delle prestazioni pensionistiche.

Per completezza, si ricorda che il [D.Lgs. 88/2018](#), adottato in recepimento della Direttiva (UE) 2014/50, ha stabilito le norme minime per la tutela dei diritti pensionistici complementari dei lavoratori dipendenti che si spostano da un paese europeo all'altro (cd. lavoratori in uscita). In particolare, il decreto ha previsto:

- o che la partecipazione quinquennale alla forma pensionistica complementare, requisito necessario per l'acquisizione del diritto della prestazione pensionistica (al momento della maturazione dei requisiti stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza) sia ridotta a tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessi per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto ad una pensione complementare e che si sposti tra Stati membri della UE;
- o che, nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, gli statuti e regolamenti stabiliscano anche la possibilità del mantenimento della posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare, anche in assenza di ulteriore contribuzione.

## Direttiva (UE) 2016/2341

La **Direttiva (UE) 2016/2341** reca disposizioni sull'attività e la vigilanza degli **enti pensionistici aziendali o professionali** (EPAP) e deve essere recepita dagli Stati membri entro il 19 gennaio 2019.

La Direttiva, in generale, ha come obiettivo la creazione di un ambito normativo unitario minimo e armonizzato per lo sviluppo del mercato europeo dei fondi pensione transfrontalieri, pur lasciando ai vari Stati Membri la competenza per l'organizzazione dei propri sistemi pensionistici. In particolare, si rafforza il sistema di *governance* e di gestione del rischio, si rimuovono alcune barriere che ostacolano l'attività transfrontaliera dei fondi pensione (regolati diversamente nei vari Paesi), si consolida la trasparenza e l'informazione agli iscritti e ai pensionati. Inoltre, la Direttiva ha lo scopo di assicurare che le autorità competenti abbiano tutti gli strumenti necessari per poter effettivamente svolgere la vigilanza ed il controllo sugli EPAP.

La Direttiva specifica, tra l'altro, la nozione di EPAP, intendendosi per questo un **ente pensionistico aziendale o professionale** si intende un ente (a prescindere dalla sua forma giuridica), **operante secondo il principio di capitalizzazione**, distinto da qualsiasi impresa promotrice o associazione di categoria, costituito al fine di **erogare prestazioni pensionistiche in relazione a un'attività lavorativa sulla base di un accordo o di un contratto stipulato individualmente o collettivamente** tra datore di lavoro e lavoratore (o i loro rispettivi rappresentanti), oppure **con lavoratori autonomi, individualmente o collettivamente**, conformemente alla legislazione dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante. Inoltre, l'ente può esercitare le **attività direttamente connesse**.

La necessità di una nuova disciplina rispetto a quella contenuta nella precedente [Direttiva 2003/41/UE](#) in materia, che viene ora abrogata, discende anche dal fatto che l'**attività transfrontaliera** (che comunque non deve pregiudicare le norme nazionali in materia) è stata limitata a causa dell'eterogeneità delle norme nazionali di diritto della sicurezza sociale e del lavoro e dall'esistenza di importanti barriere prudenziali che rendono più costosa per gli EPAP la gestione di schemi pensionistici su base transfrontaliera. Le disposizioni della Direttiva, quindi, sono intese sia a garantire un elevato livello di sicurezza per tutti i futuri pensionati, attraverso la prescrizione di norme prudenziali rigorose, sia a favorire una gestione sana, prudente ed efficiente degli schemi pensionistici aziendali e professionali. D'altronde, la Direttiva prevede che gli Stati membri debbano consentire agli EPAP di tenere conto del potenziale impatto a lungo termine delle decisioni di investimento sui fattori ambientali, sociali e di *governance*. In ogni caso, la Direttiva mira a garantire il trasferimento dello schema pensionistico da un ente all'altro in ambito transfrontaliero all'interno della UE, specificando le relative procedure di autorizzazione anche in relazione all'impresa promotrice.

Tenendo conto delle divergenze che esistono negli Stati Membri in ordine alla partecipazione dei lavoratori autonomi agli EPAP e della necessità di escludere gli enti che gestiscono sistemi di sicurezza sociale già coordinati a livello di Unione e quelli che operano in base al principio della capitalizzazione nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale obbligatori ("Considerando" nn. 21, 22 e 23), gli EPAP sono considerati enti pensionistici con un fine sociale che forniscono servizi finanziari ("Considerando" n. 32), e dato il loro numero elevato in alcuni Stati membri, si rende necessaria un'autorizzazione preventiva da parte dello Stato membro di origine nel caso in cui l'ente intenda gestire uno schema pensionistico in un altro Stato membro ("Considerando" n. 34).

### *Ambito soggettivo di applicazione*

Rispetto alla [Direttiva 2003/41/UE l'articolo 2](#) della Direttiva in esame non reca modifiche in relazione all'ambito di applicazione, mentre si precisa, per gli EPAP minori e per gli schemi pensionistici pubblici, che gli Stati membri applicano le regole sugli investimenti e sulla *governance* agli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio che gestiscono schemi pensionistici che contano congiuntamente più di 15 aderenti in totale.

Gli Stati membri possono decidere di applicare la disciplina sul campo di applicazione e sulla gestione degli investimenti agli enti che gestiscono schemi pensionistici aziendali e professionali stabiliti ai sensi del diritto nazionale e garantiti da una pubblica autorità (articolo 5).

La Direttiva reca inoltre alcune nuove definizioni volte a rendere più chiaro il campo di applicazione della stessa.

### *Registrazione ed autorizzazione*

Viene inoltre delineata una disciplina più articolata della registrazione o autorizzazione dell'ente soprattutto in riferimento al trasferimento transfrontaliero, consentendo agli Stati membri di far trasferire agli EPAP registrati o autorizzati nel proprio territorio tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche e delle altre obbligazioni e diritti, nonché le attività corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico a un EPAP ricevente.

### *Gestione finanziaria ed investimenti*

In materia di investimenti, gli EPAP possono investire in strumenti con orizzonte di investimento a lungo termine e non scambiati in mercati regolamentati, MTF o OTF; o in strumenti emessi o garantiti dalla BEI e forniti nel quadro del Fondo europeo per gli investimenti strategici, dei fondi di investimento europei a lungo termine, dei fondi europei

per l'imprenditoria sociale e dei fondi europei per il venture capital.

Inoltre, si prevede, nel confermare la facoltà per gli EPAP di esternalizzare le loro attività e funzioni fondamentali, la garanzia (fornita dagli Stati membri) che gli stessi siano pienamente responsabili degli obblighi anche in seguito all'esternalizzazione.

#### *Governance*

La Direttiva definisce la *Governance* degli EPAP in maniera molto più articolata rispetto alle disposizioni presenti nella [Direttiva 2003/41/UE](#).

In particolare, si stabilisce:

- o la responsabilità ultima dell'organo direttivo o di vigilanza dell'EPAP;
- o i requisiti generali relativi al sistema di *Governance* (proporzionati alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità degli EPAP), stabilendo in particolare, l'obbligo di produrre politiche scritte in relazione alla gestione del rischio, l'elaborazione di piani di emergenza, l'obbligo di essere gestiti da almeno due persone;
- o i requisiti di competenza e onorabilità nella gestione, stabilendo un'apposita procedura per il riconoscimento dei richiamati requisiti, soprattutto in ordine alle prove documentali;
- o l'obbligo per gli EPAP di stabilire e applicare una sana politica di remunerazione a tutte le persone che effettivamente gestiscono l'EPAP secondo specifici principi, nonché rendendo note con regolarità le informazioni essenziali e pertinenti relative alle proprie politiche remunerative;
- o l'obbligo per gli EPAP di dotarsi degli strumenti per lo svolgimento di specifiche funzioni fondamentali (quali la gestione del rischio, l'audit interno e, ove applicabile, attuariale);
- o l'obbligo per gli EPAP di disporre di un efficace sistema di gestione dei rischi, proporzionato alla loro dimensione e organizzazione interna;
- o l'obbligo per gli EPAP di nominare uno o più depositari per la custodia dell'attività e dei compiti di vigilanza.
- o

#### *Informazioni*

La Direttiva, inoltre, ridefinisce le **informazioni** da fornire agli aderenti (anche potenziali) e beneficiari da parte degli EPAP, individuando specifici obblighi, in particolare, l'obbligo di fornire le informazioni generali sullo schema pensionistico e ai soggetti interessati, nonché l'obbligo di redazione di un prospetto delle prestazioni.

#### *Vigilanza*

Al fine di tutelare i diritti degli aderenti e dei beneficiari e per garantire la stabilità e solidità degli EPAP, la Direttiva, infine, amplia gli obiettivi di vigilanza prudenziale, introducendo altresì specifiche disposizioni in ordine alla trasparenza e responsabilità nelle attività delle autorità competenti, al segreto professionale e all'utilizzo delle informazioni riservate, allo scambio di informazioni tra autorità, alla trasmissione delle informazioni alle banche centrali, alle autorità monetarie, alle autorità europee di vigilanza e al Comitato europeo per il rischio sistemico, alla comunicazione di informazioni alle amministrazioni pubbliche responsabili della normativa finanziaria.


## Relazioni e pareri allegati

Allo schema di decreto legislativo sono allegati la **relazione illustrativa**, la **relazione tecnica**, la **Tabella di concordanza**, e le schede sull'Analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**) e sull'Analisi tecnico normativa (**ATN**).

**Senato: Dossier n. 64**

**Camera: Atti del Governo n. 47**

**5 ottobre 2018**

Camera	Servizio Studi Dipartimento Lavoro	st_lavoro@camera.it - 066760-4884	 CD_lavoro
--------	---------------------------------------	-----------------------------------	---

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

LA0051